


GL 9HQHUGu RWWREUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	08/10/2021	<i>BONUS EDILIZI, LA RITENUTA D'ACCONTO DELL'8% PREVALENTE SU TUTTE LE ALTRE (G.Gavelli)</i>	3
33	Il Sole 24 Ore	08/10/2021	<i>ELEMENTI DECORATIVI, LA RIMOZIONE E' AGEVOLABILE</i>	5
1	Italia Oggi	08/10/2021	<i>CATASTO, RIFORMA QUASI PRONTA (F.Poggiani)</i>	6
5	Il Sole 24 Ore	08/10/2021	<i>BONUS EDILIZI, +44,3% NEL 202 IN 23 ANNI 21 MILIONI DI DOMANDE (G.Santilli)</i>	7
28	Italia Oggi	08/10/2021	<i>UNITA' INDIPENDENTI, OK AL 110% (F.Poggiani)</i>	9
32	Italia Oggi	08/10/2021	<i>APPALTO E SUBAPPALTO, STESSO TRATTAMENTO (D.Cirioli)</i>	10
37	Italia Oggi	08/10/2021	<i>IL PERMESSO DI COSTRUIRE SANA (S.Trovato)</i>	11
Rubrica Lavoro				
36	Il Sole 24 Ore	08/10/2021	<i>SGRAVIO PER ASSUNZIONI UNDER 36 FRUIBILE DA OTTOBRE (G.Maccarone)</i>	12
1	Corriere della Sera	08/10/2021	<i>LAVORO LA SCOSSA POSSIBILE (D.Di Vico)</i>	13
Rubrica Altre professioni				
32	Italia Oggi	08/10/2021	<i>PIU' PRATICANTI COMMERCIALISTI (M.Damiani)</i>	15
30	Il Sole 24 Ore	08/10/2021	<i>LA CATEGORIA AUMENTA AL NORD, MA AL SUD IL REDDITO CRESCE DI PIU' (M.De Cesari)</i>	16
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	08/10/2021	<i>IL 40% DEI RICERCATORI SARA' DONNA (E.Bruno/C.Tucci)</i>	18

Incentivi
Bonus edilizi,
la ritenuta d'acconto
dell'8% prevalente
su tutte le altre



**De Stefani
e Gavelli**
— a pagina 33

Bonus edilizi: la ritenuta d'acconto dell'8% prevale su tutte le altre

La differenza. Nei casi di bonifico parlante i condomini devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle abituali ritenute d'acconto applicabili, rispettivamente del 4% o del 20%

**Luca De Stefani
Giorgio Gavelli**

Per i lavori edili sulle parti comuni condominiali e per le prestazioni professionali verso condomini o altri sostituti d'imposta, agevolati con i bonus edili (super bonus del 110%, eco-bonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera), le relative fatture non sono mai assoggettate alle ritenute d'acconto del 4% (per i primi) e del 20% (per le spese professionali), in quanto il pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico «parlante», per cui l'applicazione della ritenuta d'acconto dell'8% operata dalle banche o delle poste prevale sulle altre due.

Poiché la ritenuta viene applicata dagli istituti di credito (o dalle Poste) su tutti i bonifici (anche provenienti da «privati») relativi alle spese agevolate, i professionisti che fatturano (per esempio) il rilascio del visto di conformità devono tenere presente che incasseranno l'importo al netto dell'8%.

Ritenuta del 4%

Tutti i condomini sono sostituti d'imposta e, dal 1° gennaio 2007, devono trattenerne la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a

contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa e sui corrispettivi qualificabili come redditi diversi (articolo 25-ter, del Dpr 600/1973).

Tali pagamenti devono essere eseguiti dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo

(Circolare n. 7/E/2007).

Prevale l'aliquota dell'8%

Nei casi in cui sussiste l'obbligo di applicare la ritenuta dell'8% (cioè nei casi di bonifico parlante), i committenti devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali ritenute d'acconto ad essi applicabili, cioè quella del 20% (se il prestatore è un professionista) o del 4% (se il committente è un condominio), in quanto la normativa della ritenuta «speciale» prevale su quella generale.

Il condominio, quindi, non deve operare la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, nei casi di spese sulle parti comuni, detraibili fiscalmente, per le quali, grazie al bonifico «parlante» si applica, all'atto dell'accredito del pagamento, solo la ritenuta dell'8%, trattenuta dalle banche e da Poste italiane Spa prevista dall'articolo 25 del D.L. n. 78/2010 (circolare n. 40/E/2010). Lo stesso vale per le fatture dei professionisti emesse al condominio o ad altri sostituti d'imposta, nei casi in cui il relativo pagamento debba avvenire tramite bonifico «parlante».

Pertanto, in tutti questi casi è consigliabile per l'emittente

In tutti questi casi è consigliabile per l'emittente non indicare nelle fatture le ritenute del 4% o del 20%

La base imponibile su cui la banca opera la ritenuta dell'8% è calcolata scorpendo l'aliquota Iva del 22%

svolgimento di efficaci controlli, a pena dell'applicazione della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

I condomini minimi

Per i «condomini minimi» (con non più di otto condomini, circolare n. 11/E/2014, risposta 4.3), se si è scelto di non nominare l'amministratore, le ritenute del 4% devono essere effettuate da uno qualunque dei condomini»

non indicare nelle fatture le suddette ritenute d'acconto del 4% e del 20 per cento.

Compensi incassati «al netto»

L'obbligo per gli istituti di credito e per le Poste di applicare la ritenuta sui bonifici «parlanti» determina che tutte le fatture che i professionisti emetteranno, per esempio, per i visti di conformità e per le asseverazioni verranno incassate al netto dell'8%, trattandosi di spese detraibili (articolo 119, comma 15, del Dl 34/2020).

Purtroppo ciò avviene ordinariamente anche per i professionisti in regime forfettario, i quali, in teoria, non dovrebbero subire ritenute, ma finiscono per scomputarle negli appositi righe della dichiarazione (LM41 e RS40).

Base imponibile della ritenuta

Considerando che la banca o la posta, che effettua la ritenuta, non conosce l'importo dell'Iva compreso nel bonifico, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la ritenuta dell'8%, è forfettariamente calcolata, scorpendo dall'importo del bonifico ricevuto l'aliquota Iva del 22%, anche se in fattura è stata applicata un'aliquota diversa o non c'è affatto (minimi e forfettari).

© RIPRODUZIONE RISERVATA





L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale 110%: tutti gli ultimi chiarimenti del fisco

Le novità in materia di superbonus ntplusfisco.ilssole24ore.com



Elementi decorativi, la rimozione è agevolabile

Facciate


L'attestazione del tecnico consente di inserire nel superbonus anche interventi di rimozione e riposizionamento di elementi decorativi di facciata. L'interessante conclusione arriva dalla risposta a interpello n. 685/2021.

Il caso riguarda un edificio caratterizzato, sulla facciata, da elementi architettonici peculiari. L'isolamento termico della facciata (parte del superbonus) presuppone, sul piano tecnico, dei lavori di rimozione e sostituzione «dei suddetti elementi estetici (con elementi a misura isolanti) che incidono in modo significativo, anche sul piano economico, sulla realizzazione del cappotto termico esterno». Ci si chiede se questi elementi possano rientrare nel perimetro del 110 per cento.

L'Agenzia non chiude del tutto. Se, infatti, è vero che sono escluse «dal beneficio fiscale in esame le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti», come spiegato dalla circolare 30/2020, è anche vero che «qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi, sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma».

— **GI.L.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Catasto, riforma quasi pronta

L'attività di monitoraggio degli immobili è già avviata da tempo, con l'operazione case fantasma del 2013 o con la regolarizzazione dei fabbricati rurali del 2012

Poggiani-Bartelli a pag. 27

Indicazioni nell'atto di indirizzo del Mef e nella delega fiscale. Incentivi ad adeguarsi

Sul catasto si gioca d'anticipo

La mappatura degli immobili sconosciuti al fisco? Già pronta

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Anagrafe titolari e incentivi all'adempimento spontaneo per facilitare l'aggiornamento del catasto. Il ministero dell'economia ha giocato d'anticipo rispetto alla legge delega e già nell'atto di indirizzo di politica fiscale ha indicato le direzioni in cui dovrà muovere l'agenzia delle entrate. L'attività di monitoraggio degli immobili è già avviata da tempo, si pensi soltanto alla regolarizzazione dei fabbricati rurali del 2012 e alla previsione di riforma del 2014. Nel documento del ministero, in aggiunta alla previsione di una incentivazione all'aggiornamento spontaneo delle rendite catastali, è stato previsto il miglioramento e il potenziamento dei sistemi informativi destinati a intercettare gli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza, la destinazione d'uso o la categoria catastale. Come si rileva dall'art. 7 della legge delega di riforma fiscale approvata il 5 ottobre 2021 dal consiglio dei ministri, finalizzata a introdurre determinati decreti legislativi con l'obiettivo di razionalizzare la tassazione diretta e indiretta dei cittadini, il Governo è autorizzato a intervenire sulla disciplina di rilevazione catastale degli immobili, con l'obiettivo di mo-

dernizzare gli strumenti di individuazione e controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati collocati sul territorio nazionale. Per tale finalità si dovranno introdurre strumenti, da mettere a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, finalizzati a rilevare immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita, nonché i terreni non più agricoli e gli immobili abusivi. È stata prevista la predisposizione di strumenti e moduli organizzativi destinati a facilitare la condivisione dei dati e dei documenti in via telematica tra l'Agenzia delle entrate e gli uffici competenti dei comuni, con l'introduzione di un valore patrimoniale e di una rendita attualizzata, al fianco delle attuali e datate rendite. La riforma del catasto è una previsione che ci trascina da molti anni basta ricordare, tra i numerosi interventi, quella previsione approvata dal Consiglio dei ministri l'8/04/2014 per una riforma che doveva entrare in vigore nel 2018 e che doveva intervenire con l'aggiornamento degli estimi catastali fermi al 1988/1989, anche al fine di variare l'impostazione passando dalla valorizzazione della superficie a quella del numero dei vani. Riforma avviata ma non conclusa che ricorda il naufragio delle più data-

te leggi 662/1996 e 23/2014 e che, pur nel rispetto dell'invarianza di gettito, non potrà che prevedere un incremento e/o una diminuzione della tassazione sugli immobili. Peraltro, la relazione di accompagnamento alla delega, ricordando la finalità della riforma destinata alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati replica quanto già indicato, con una certa sistematicità, nei vari atti di indirizzo del ministero dell'economia e delle finanze. In effetti, il comma 1 dell'articolo oggetto del presente contributo prevede la modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo, si afferma testualmente, l'introduzione di strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle Entrate, secondo il paradigma dell'interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, al fine di facilitare e accelerare l'individuazione, anche attraverso metodologie innovative, degli immobili non censiti, che non rispettano l'effettiva reale consistenza o destinazione d'uso o categoria catastale e dei terreni divenuti edificabili ma ancora censiti come agricoli e, infine, degli immobili abusivi, con l'introduzione di incentivi specifici destinati alla trasparenza e valorizzazione dell'at-

tività di accertamento; si parla, nello specifico, della necessità di supportare le pubbliche amministrazioni nelle politiche fiscali (sismabonus, gestione del patrimonio immobiliare anche pubblico) e di azione di governance del territorio. Si deve rilevare, peraltro, che è già presente un sistema integrato del Territorio (SIT) ovvero di una piattaforma che rappresenta l'evoluzione del sistema catastale e cartografico deputato alla gestione delle informazioni immobiliari, che consente la navigazione e la ricerca su base geografica di tutte le informazioni territoriali gestite dall'agenzia. Posta la previsione inserita alla lettera j) del punto 5 dell'atto di indirizzo dell'estate 2021 del ministero dell'economia che disponeva sull'introduzione di un incentivo per l'adempimento spontaneo di aggiornamento delle rendite catastali per le persone fisiche e giuridiche, attraverso il miglioramento del presidio del territorio da parte degli enti locali e dell'Agenzia delle entrate, ai punti 18, 19 e 20 del medesimo atto non si può che rilevare la speculare previsione inserita nella legge delega per l'integrazione delle banche dati immobiliari, unitamente alla realizzazione dell'Anagrafe dei Titolari, che dovrebbe consentire una maggiore fruibilità delle banche dati immobiliari.

— © Riproduzione riservata —

Bonus edilizi, +44,3% nel 2021 In 23 anni 21 milioni di domande

Cresme. Nei primi otto mesi dell'anno 24 miliardi di lavori: +23,3% sul 2019 (al netto del Superbonus)
Dal 1998 una storia di successo per le famiglie italiane: incentivati finora investimenti per 370 miliardi

Giorgio Santilli

Bonus edilizi senza freno. Nei primi otto mesi del 2021 il Cresme ha calcolato che l'investimento incentivato dalle detrazioni fiscali ha sfiorato i 24 miliardi di euro (23.988 milioni) con una crescita del 44,3% sullo stesso periodo del 2020 e una crescita fortissima anche rispetto all'anno pre-pandemia, il 2019: +23,3%.

Questi dati sono al netto di quelli sul Superbonus (che a settembre hanno totalizzato lavori effettuati per 5,1 miliardi) e riguardano invece i crediti di imposta ordinari per le riqualificazioni e per il risparmio energetico. Lavori più semplici, in molti casi, svolti anche per la singola unità immobiliare.

Anche i bonus fiscali ordinari spingono quindi l'intero settore dell'edilizia ben sopra il livello pre-Covid.

Un dato che non potrà trascurare neanche il governo nel decidere se rinnovare (come chiede il Parlamento) o meno i vari bonus edilizi nel 2022. Sappiamo infatti che il Superbonus ha bisogno solo di un aggiustamento per il secondo semestre 2022 (quasi interamente coperto) e si discute infatti della proroga al 2023 da inserire nella legge di bilancio, ma per i bonus facciate (90%), risparmio energetico (65%) e recupero semplice (50%) la data di scadenza è al 31 dicembre 2021 e la proroga è decisiva per continuare i lavori iniziati e anche per continuare a tradurre l'onda edilizia in Pil con i nuovi lavori.

Se l'edilizia tira, infatti, una fetta di merito molto rilevante è proprio dei bonus fiscali. E non da oggi: dal 1998, quando li introdusse il governo Prodi partendo dalla detrazione del 36%, al 2020 le do-

mande presentate sono state oltre 21 milioni e c'è da aspettarsi che quest'anno si arrivi a sfiorare i 24 milioni, visto la crescita e l'apporto ulteriore del Superbonus.

Gli investimenti realizzati con gli incentivi sono stati complessivamente pari a 346 miliardi di euro (sempre periodo 1998-2020). Sommando i primi otto mesi del 2021, si arriva a 370 miliardi.

Una galoppata lunga 23 anni che non solo ha spinto in alto la crescita del settore delle costruzioni ma ha anche contribuito alla lotta all'evasione e al lavoro nero che soprattutto nel campo dei piccoli interventi di manutenzione straordinaria erano largamente diffusi e probabilmente prevalenti.

I dati sui primi otto mesi del 2021 del Cresme sono un'anticipazione rispetto alla previsione di fine anno e all'analisi dettagliata che saranno presentate dall'Istituto di ricerca con il Rapporto congiunturale l'11 novembre a Verona (quest'anno raddoppiato con le previsioni europee di Euroconstruct il 12 novembre).

Nei dati dei primi otto mesi si può già scorgere, comunque, una forte accelerazione nel secondo quadrimestre: +230% a maggio, +127% a giugno, +63% a luglio, +35,8% ad agosto rispetto ai corrispondenti mesi del 2020.

Nell'intero secondo quadrimestre gli investimenti sono ammontati a 13.207 milioni, confrontabili con i 7.168 milioni dello stesso periodo del 2020 (+84%) e i 9.653 milioni del 2019 (+37%). Tutto fa pensare che questa corsa si sia intensificata nel corso del terzo quadrimestre 2021, considerando anche i segnali che arrivano dalla scarsità di alcuni materiali (quelli per i ponteggi, per esempio) e dai livelli dell'occupazione in netta ripresa.

Fortissima accelerazione dei lavori nel secondo quadrimestre dell'anno: +84% sul 2020 e +37% sul 2019.




© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


Investimenti in rinnovo incentivati per tipologia di intervento

DOMANDE PRESENTATE

STORICO




TOTALE 1998-2020



IMPORTI COMPLESSIVI

MILIONI €



I LAVORI DEL 2021

DATI GENNAIO - AGOSTO IN MILIONI €

	VALORI ASSOLUTI	VAR. % ANNO SU ANNO
2017	18.712	-0,8
2018	19.032	1,7
2019	19.459	2,2
2020	16.623	-14,6
2021	23.988	44,3
SU GENNAIO AGOSTO 2019		+23,3

31 dicembre 2021

LA SCADENZA DEI BONUS

Per i bonus facciate (90%), risparmio energetico (65%) e recupero semplice (50%) la data di scadenza è al 31 dicembre 2021 e la proroga

è decisiva per continuare i lavori iniziati e anche per continuare a tradurre l'ondata edilizia in crescita del Prodotto interno lordo con i nuovi lavori

Risposta a interpello delle Entrate sul cappotto termico in un immobile con accessi autonomi

Unità indipendenti, ok al 110%

Applicabili tetti di spesa relativi a parti comuni condominiali

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per l'Agenzia delle entrate quando un immobile risulta composto da più unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, gli interventi per il cappotto termico possono fruire del superbonus 110%. Si rendono applicabili, però, le soglie massime di spesa relative alle parti comuni di un edificio condominiale sempre che le unità che compongono l'edificio siano di proprietà di soggetti diversi. L'Agenzia delle entrate ha fornito una ulteriore risposta (n. 665/2021) ad un preciso interpello concernente gli interventi antisismici, di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni di un edificio condominiale e sulla unità abitativa con relativa pertinenza, ai fini della fruibilità della detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020.

L'istante ha dichiarato di essere proprietario di una abitazione e della relativa pertinenza posta in un edificio costituito da un piano seminterrato, non riscaldato, dal piano rialzato e dal piano primo, entrambi riscaldati, e da un sottotetto, non

riscaldato; l'edificio risulta costituito da quattro unità immobiliari, di cui due unità abitative e due pertinenze collocate in zona sismica 3.

Lo stesso contribuente ha intenzione di realizzare una serie di interventi finalizzati all'isolamento termico delle parti comuni ma anche della singola unità immobiliare, l'installazione di pannelli fotovoltaici con sistema di accumulo, la sostituzione dei serramenti, l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, nonché alcuni interventi antisismici e di isolamento acustico nelle parti comuni.

Posto che il fabbricato è composto da più unità immobiliari con parti comuni (facciate e tetto) con la presenza di un condominio, ai sensi degli articoli 1117 cc e seguenti, e che le spese riferibili agli interventi effettuati saranno sostenute in parte singolarmente dai proprietari e in parte ripartite su base millesimale per gli interventi effettuati sulle parti comuni, l'istante, evidenziando la presenza di due unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all'esterno, chiede di poter fruire del 110%, stante il fatto che si configura l'esistenza di un con-


dominio, quindi, indica, intervenendo per intervento, le soglie di spesa da considerare.

L'Agenzia recupera le disposizioni di riferimento, evidenzia la presenza di alcuni documenti di prassi (circ. 24/E/2020, circ. 30/E/2020 e risoluzione 60/E/2020) ma, in particolare, fa presente che la detrazione maggiorata del 110% risulta fruibile a fronte del sostenimento delle spese relative a determinati interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici, nonché per taluni interventi di efficientamento trainati, eseguiti sia su parti comuni, sia su ogni singola unità.

Inoltre, ricorda che dalla documentazione e dalle informazioni fornite siamo in presenza di un condominio minimo, sviluppa una articolata quanto puntuale analisi degli interventi, indicando le soglie applicabili ma ribadisce che nell'ipotesi di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è determinato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di

spesa agevolabile per l'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che le compongono, con la conseguenza che ciascun condòmino potrà determinare la detrazione in relazione alla spesa a lui imputata sulla base dei millesimi di proprietà o con altri criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti cc. Con particolare riferimento alle singole unità immobiliari, l'Agenzia ricorda che occorre distinguere tra i lavori eseguiti sulle facciate esterne di ambienti non riscaldati e quelli effettuati su facciate esterne di ambienti riscaldati, potendo fruire del 110% solo per gli interventi relativi agli ambienti riscaldati. Infine, per quanto concerne l'intervento di isolamento del sottotetto con coibentazione di una superficie disperdente a diretto contatto con l'ambiente riscaldato, il contribuente può fruire del 110% ma a condizione che i detti lavori interessino l'involucro dell'edificio medesimo con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e che si assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, si raggiunga la classe energetica più alta.

© Riproduzione riservata



Appalto e subappalto, stesso trattamento

L'ispettore che accerti per i dipendenti del subappaltatore trattamenti economici e normativi inferiori a quelli dell'appaltatore principale può adottare un provvedimento di «disposizione», al fine di garantirne l'uguaglianza, coinvolgendo anche il committente legato al subappaltatore dal regime di responsabilità solidale. A precisarlo è l'ispettorato nazionale del lavoro, Inl, nella nota prot. 1507/2021, illustrando la novità prevista dal dl n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 108/2021) nella regolamentazione degli appalti in ambito pubblico.

Parità di trattamento. L'Inl si sofferma su quanto previsto dal comma 1 lett. b punto 2 dell'art. 49 che ha modificato il comma 14 dell'art. 105 del dlgs n. 50/2016, introducendo un vincolo per il subappaltatore di «riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro», a condizione che «le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale».

Il contratto collettivo. Innanzitutto, spiega l'Inl, la nuova norma va letta in connessione con quanto è stabilito dall'art. 30, comma 4, dello stesso dlgs n. 50/2016 in tema di principi di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni, per cui al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Individuato il contratto collettivo applicato dal contraente principale va, quindi, verificata la ricorrenza delle condizioni (coincidenza delle attività) e, in caso positivo, scatta a carico del subappaltatore l'obbligo di «riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale», in relazione alle stesse attività lavorative.

Ok alla disposizione. Qualora nel corso delle attività di vigilanza vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (ad esempio: ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal Ccnl applicato dall'appaltatore, l'Inl ritiene che sia possibile, per l'ispettore, adottare un provvedimento di disposizione (art. 14 dlgs n. 124/2004) finalizzato a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell'esecuzione del subappalto. L'adeguamento retributivo, aggiunge l'Inl, determina naturalmente la ri-determinazione dell'imponibile ai fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi. Infine, l'Inl ricorda che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il c.d. regime di «responsabilità solidale» (art. 29 del dlgs n. 276/2003 e art. 1676 del codice civile).

Daniele Cirioli

↳ Riproduzione riservata -

32 | PROFESSIONI | **Più praticanti commercialisti**
 Timoniani in crescita del 4,3% dopo anni di costante calo

Egno, compenso, stanziali
 L'Inl richiama il datore di lavoro

Tempo e impegno
 Il datore di lavoro deve...

